

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recupero di sicurezza del servizio
Luglio - Ottobre 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
5 grandi imprese	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi di cui all'art. 33 della delibera n. 168/04	Verificata la corretta attuazione dell'art. 33 della delibera n. 168/04 per 4 grandi imprese. Riscontrate numerose carenze del sistema di pronto intervento per una grande impresa, con avvio di un'istruttoria formale e sospensione dell'erogazione dell'importo complessivo dei recuperi di sicurezza per la predetta impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel mese di aprile 2009 sono stati conclusi, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate al servizio di pronto intervento, relativamente al programma di controlli di 50 imprese previsto dalla delibera 23 febbraio 2009, VIS 12/09. Nel periodo luglio-novembre 2009, sono state altresì effettuate le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso 6 imprese distributrici, individuate tra le suddette 50 in base agli esiti dei controlli già effettuati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo telefonico avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità con quello indicato sul sito Internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica dell'effettiva funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento; ciò tramite l'effettuazione di chiamate telefoniche senza preavvi-

so ai numeri indicati dagli operatori, effettuate in giorni sia feriali sia festivi, e in orario sia diurno sia notturno. Le successive verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, previste dalle delibere n. 168/04 e 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08.

Le verifiche ispettive in materia di pronto intervento hanno interessato 2 grandi imprese, 2 medie imprese e 2 imprese di minori dimensioni. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, presso 2 medie imprese e 2 piccole imprese, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 della *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RODG)* di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

Con la delibera 10 dicembre 2009, VIS 143/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui 11 grandi imprese, 24 medie imprese, 15 piccole imprese per un totale di 166 chiamate telefoniche	Verificare le modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice mediante chiamate al servizio di pronto intervento	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice per 2 grandi imprese, 2 medie imprese e 2 piccole imprese
Verifiche ispettive: 6 imprese, di cui 2 grandi imprese, 2 medie imprese, 2 piccole imprese	Verificare l'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi delle delibere n. 168/04 e ARG/gas 120/08	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per 2 grandi imprese. Riscontrata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso 2 medie imprese e 2 piccole imprese e avvio di 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.11

**Controlli telefonici
e verifiche ispettive
nei confronti di imprese
distributrici di gas
in materia di pronto
intervento**

Aprile - Novembre 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica per accertare la corretta rilevazione e la messa a disposizione delle imprese di vendita dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione

Nel periodo aprile-luglio 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione di militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 6 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 2 marzo 2009, VIS 16/09, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica. Le ispezioni avevano la finalità di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, del trattamento orario per i punti di prelievo e la messa a disposizione dei venditori dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria, in applicazione delle disposizioni previste dal *Testo integrato vendita* (TIV, allegato A alla delibera 27 giugno 2007, n. 156/07), dal *Testo integrato Load Profiling* (TILP, allegato A alla delibera 31 ottobre 2007, n. 278/07) e dalla delibera 16 ottobre 2003, n. 118/03. In particolare sono stati verificati il contenuto informativo delle comunicazioni inviate dalle imprese distri-

butrici ai venditori, le tempistiche di invio di tali comunicazioni e il loro formato di invio. Inoltre è stata accertata la corretta applicazione delle disposizioni in merito all'installazione dei misuratori orari, secondo le tempistiche di cui alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5/04.

Le verifiche ispettive sulla messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività, precisione e supporti informatici utilizzati hanno interessato 5 grandi imprese e una media azienda. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, presso 4 grandi imprese e una media azienda, violazioni nella messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività e/o precisione e/o formato utilizzati.

Con le delibere 17 luglio 2009, VIS 71/09, VIS 72/09, VIS 73/09 e 14 ottobre 2009, VIS 98/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette 4 grandi imprese di distribuzione e, con delibera 4 settembre 2009, VIS 88/09, un'istruttoria formale nei confronti di una media impresa di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica per accertare la corretta rilevanza e la messa a disposizione delle imprese di vendita dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione

Aprile - Luglio 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
6 imprese, di cui 5 grandi imprese e una media impresa	Verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, delle disposizioni relative al trattamento orario per i punti di prelievo e la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria a favore dei venditori e la corretta applicazione delle disposizioni in merito all'installazione dei misuratori orari secondo le tempistiche previste	Verificata la corretta applicazione della normativa in merito alla messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività, precisione e supporti informatici utilizzati da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica per una grande impresa. Ricontrate violazioni nella messa a disposizione dei dati di misura dei consumi in termini di tempestività e/o precisione e/o formato utilizzati per 4 grande imprese e una media impresa di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive e controlli nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo maggio-giugno 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 verifiche ispettive, svolte ai sensi della delibera 27 marzo 2009, VIS 23/09, nei confronti di 2 imprese di distribuzione del gas naturale, in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (c.d. "K"). Inoltre, in applicazione della medesima delibera, gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato alcuni controlli documentali, senza sopralluogo, nei confronti di ulteriori 8 imprese di distribuzione e di una di vendita.

Le ispezioni e i controlli avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, delle delibere 28 dicembre 2000, n. 237/00, 12 dicembre 2002, n. 207/02, 4 dicembre 2003, n. 138/03, 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04, e 6 giugno 2006, n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali.

Tali attività si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dall'aggiornamento, con delibera 29 gennaio 2009, VIS

7/09, dell'istruttoria conoscitiva, avviata con delibera 1 giugno 2007, n. 124/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente tariffario (M) e del coefficiente di correzione dei volumi (K), di cui alle delibere dell'Autorità n. 237/00 e n. 138/04.

Le verifiche ispettive con sopralluogo sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (K) hanno riguardato una grande e una media impresa di distribuzione gas. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per una grande impresa di distribuzione, errori nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas.

I controlli documentali hanno interessato 5 grandi imprese di distribuzione, 3 medie imprese di distribuzione e una piccola impresa di vendita. Dai controlli documentali è emerso che 2 grandi imprese di distribuzione e una media impresa di distribuzione avevano utilizzato valori del coefficiente di correzione dei volumi (K) difforni rispetto a quanto previsto dalla metodologia definita dall'Autorità.

Con delibere 14 ottobre 2009, VIS 99/09 e VIS 100/09, l'Autorità ha pertanto avviato 4 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.13.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Verifiche ispettive: una grande impresa e una media impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione del gas naturale, delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali	Verificata la corretta applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per una media impresa di distribuzione. Ricontrate violazioni nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per una grande impresa di distribuzione
Controlli documentali: 9 imprese, di cui 5 grandi imprese di distribuzione, 3 medie imprese di distribuzione, una piccola impresa di vendita	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi del gas fornito ai clienti finali mediante controlli documentali senza sopralluogo	Verificata la corretta applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per 3 grandi imprese di distribuzione, per 2 medie imprese di distribuzione per una piccola impresa di vendita. Ricontrate violazioni nell'applicazione della normativa sulla correzione dei volumi di gas per 2 grandi imprese di distribuzione e una media impresa di distribuzione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.13

Verifiche ispettive e controlli documentali nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi
Maggio - Giugno 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita in materia di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e

Con l'effettuazione di 4 verifiche ispettive da parte di funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, nel periodo aprile-giugno 2009 è stato completato il programma di verifiche ispettive disposto dalla delibera 19 gennaio 2009, VIS 2/09, che riguardava complessivamente 6 verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04.

Le 4 verifiche ispettive svolte nel periodo aprile-giugno 2009 hanno interessato una grande impresa di vendita, una media impresa di distribuzione, una media impresa di vendita e una piccola impresa di distribuzione. Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e dell'acqui-

sizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare: al Codice di rete; alle richieste di accesso al servizio di distribuzione, per attivazione o sostituzione nella fornitura; alla rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna.

L'analisi degli esiti di queste 4 verifiche ispettive ha consentito di accertare, presso una media impresa di distribuzione, violazioni delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. Con delibera 17 luglio 2009, VIS 70/09, l'Autorità ha pertanto avviato una istruttoria formale nei confronti della suddetta media impresa di distribuzione.

Nel giugno 2009 l'Autorità ha altresì attivato, con le delibere 26 giugno 2009, VIS 61/09 e VIS 62/09, due istruttorie formali nei confronti di 2 medie imprese di distribuzione, già sottoposte a verifica ispettiva nell'annualità precedente (marzo 2009) nell'ambito del programma di cui alla delibera VIS 2/09. Le tre istruttorie formali avviate con le delibere di cui sopra potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita in merito alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
Aprile - Giugno 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa di vendita, una media impresa di distribuzione, una media impresa di vendita e una piccola impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale per 3 imprese (una grande e una media di vendita, una piccola di distribuzione). Per una media impresa di distribuzione, sono state riscontrate violazioni nell'applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

Nel periodo aprile 2009 – marzo 2010 sono stati completati, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i 25 controlli documentali nei confronti di altrettante società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica, ai sensi della delibera 29 dicembre 2008, VIS 115/08.

I controlli documentali avevano lo scopo di accertare l'effettiva esistenza del possesso, da parte dei venditori, dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, domestici e non domestici, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Tale elenco è stato istituito con la delibera 11 giugno 2007, n. 134/07, che definisce, in modo dettagliato, i requisiti obbli-

gatori fondamentali per l'iscrizione e la permanenza nello stesso. In particolare, gli accertamenti sono stati svolti tramite l'esame dei documenti trasmessi dalle società, nonché per mezzo di visure anagrafiche e/o camerali, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto autocertificato dalle imprese e quanto invece effettivamente risultante.

Nel corso dell'anno 2009, 2 società si sono autonomamente cancellate dall'elenco venditori, 2 società sono state cancellate per mancato avvio dell'attività di vendita nei tempi massimi previsti, una società è stata cancellata perché confluita in altra società, mentre dai controlli documentali è emerso che tutti i rimanenti 20 venditori sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Gli esiti dei controlli documentali sono sintetizzati nella tavola 6.15.

TAV. 6.15

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica
Aprile 2009 - Marzo 2010

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
25 imprese (di cui 5 cancellate dall'elenco venditori)	Verifica dell'esistenza del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori	Verificato il possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori per 20 società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Nel mese di luglio 2009 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive in materia di tariffe elettriche, ai sensi della delibera 28 gennaio 2009, VIS 6/09, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica disciplinate dal *Testo integrato trasporto* (TIT) 2004-2007, ovvero delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura disciplinate dal TIT 2008-2011, nonché della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, cioè delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal *Testo integrato connessioni* (TIC).

In particolare, le ispezioni avevano lo scopo di controllare la corretta applicazione dei corrispettivi tariffari a copertura dei servizi regolati, della normativa in materia di perequazione generale e della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte. Sono stati effettuati inoltre controlli

con riferimento all'applicazione dei meccanismi di verifica dei vincoli ai ricavi e al bilancio energetico della rete di distribuzione.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 medie aziende e una piccola azienda di distribuzione.

Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e della acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, soprattutto:

- alla fatturazione dei corrispettivi tariffari con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali;
- alle dichiarazioni relative a ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari;
- ai meccanismi di perequazione generale;
- alle caratteristiche della rete di distribuzione gestita e al bilancio energetico della rete medesima;
- alla fatturazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata e ceduta nei punti di interconnessione.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti per 2 ispezioni da parte degli Uffici competenti, mentre per una media impresa è stata riscontrata la corretta applicazione della normativa in materia di tariffe elettriche. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è sintetizzato nella tavola 6.16.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie imprese di distribuzione e una piccola impresa di distribuzione	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe e connessione per una media azienda. Approfondimenti in corso per una media e una piccola impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.16

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Luglio 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie

Nel mese di aprile 2009 è stata effettuata, da funzionari dell'Autorità, della CCSE e con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva ai sensi della delibera 23 febbraio 2009, VIS 14/09, nei confronti di un'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel. L'ispezione aveva lo scopo di accertare la correttezza delle dichiarazioni relative alle integrazioni tariffarie negli anni 1999-2006, nonché l'esatta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria. La verifica ispettiva aveva altresì lo scopo di accertare la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, la corretta applicazione della norma-

tiva in materia di tariffe e di separazione contabile e amministrativa e lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

La verifica ispettiva ha interessato una piccola impresa. L'ispezione è stata effettuata per mezzo della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare, a: documenti di fatturazione (bollette); contratti di fornitura dell'energia elettrica; dichiarazioni relative a ricavi, contratti, situazione finanziaria, compresi debiti e crediti, e verificando lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

È attualmente in corso la valutazione dell'esito della verifica ispettiva da parte degli Uffici competenti, anche alla luce della prospettata riforma del regime per le imprese elettriche minori. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è sintetizzato nella tavola 6.17.

TAV. 6.17

Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie
Aprile 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una piccola impresa elettrica minore	Verifica della correttezza delle dichiarazioni relative alle integrazioni tariffarie negli anni 1999-2006 e della rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel	Esiti in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle c.d. "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04.

La CCSE ha quindi costituito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e

dei sopralluoghi, approvato con delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che l'Autorità si dovrà avvalere del Gestore dei servizi elettrici (GSE) per lo svolgimento delle attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica.

Per dare attuazione al trasferimento delle attività operative sinora svolte in avvalimento dalla CCSE al GSE, l'Autorità:

- con la delibera 14 ottobre 2009, GOP n. 42/09, ha avviato il procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avalimento delle società GSE e Acquirente unico, prevedendo di confermare fino al 30 giugno 2010 la situazione corrente di avalimento della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04, per quanto concerne verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivata di energia elettrica, avviando contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento di detto avalimento alla società GSE con piena operatività dall'1 luglio 2010;
- con la delibera 28 dicembre 2009, GOP n. 71/09, ha adottato un Disciplinare di avalimento del GSE che conferma, anche per il GSE, le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi precedentemente stabilite con le delibere n. 60/04 e n. 215/04.

Dal 2005, anno di inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2010 sono state effettuate dalla CCSE, direttamente o in collaborazione con funzionari dell'Autorità, 125 ispezioni, per una potenza installata complessiva di circa 9.300 MW, di cui il 43,3% costituita da impianti assimilati, il 50,3% costituita da impianti cogenerativi puri e il 6,4% costituita da fonti rinnovabili (Tav. 6.18).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 50 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 4.020 MW, dei quali 27 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 5 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34, e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 23 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.463 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;
- 41 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 4.661 MW;
- 34 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 600 MW, di cui 17 alimentati a biomasse, 14 a RSU, 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e di contenzioso posti dagli esiti relativi ad alcuni impianti partico-

larmente complessi, oltre che alcune disposizioni introdotte dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento delle attività svolte in avalimento dalla CCSE: nel periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010 la CCSE ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 14 impianti, per complessivi 420 MW, a fronte di 111 impianti sottoposti a verifica nelle tre annualità precedenti.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 166 milioni di euro, di cui circa 83 connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e 82 relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi. Dei 166 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo:

- circa 78 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, con sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃, oggi l'onere generale di sistema più gravante sulle bollette);
- ulteriori 34 milioni di euro sono stati versati, ma soggetti agli esiti dell'inevitabile azione di contenzioso intentato dalle parti.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, successivi a quelli oggetto di accertamento e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi (utilizzo di combustibili fossili unitamente a quelli di processo, residui e fonti rinnovabili, definizione dei servizi ausiliari di centrale, definizione delle quanti-

tà di energia primaria annualmente immessa negli impianti, definizione del valore netto dell'energia elettrica e del valore utile dell'energia termica prodotta);

- l'efficacia di una formula di collaborazione con la CCSE

che, attraverso il Comitato di esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 6.18

**Verifiche ispettive
in materia di impianti
di produzione incentivata
svolte in collaborazione
con la CCSE**

Gennaio 2005 – 31 Marzo 2010

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	27	3.200		12	2.134	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	50	4.020	43,3%	23	2.463	26,5%
COGENERATIVI PURI	41	4.661	50,3%	41	4.661	50,3%
Biomasse	17	272				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	14	290				
TOTALE RINNOVABILI	34	591	6,4%			
TOTALE	125	9.272	100,0%	64	7.124	76,8%

Verifiche ispettive sulla Robin Tax

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, relative all'assegnazione all'Autorità del compito di vigilare sull'effettivo comportamento degli operatori rispetto al divieto di traslazione della c.d. *Robin Tax* sui prezzi al consumo (per un approfondimento, vedi di seguito nel presente Capitolo), nelle delibere emanate per regolamentare detta attività (ARG/com 91/08, 11 dicembre 2008, VIS 109/08, e 25 novembre 2009, VIS 133/09), l'Autorità ha previsto la collaborazione della Guardia di Finanza per effettuare verifiche ispettive presso gli operatori, nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori approfondimenti oppure l'acquisizione di specifici documenti o informazioni.

Per quanto concerne le ispezioni effettuate dal personale dell'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, si rammenta quanto segue:

- nel periodo gennaio-marzo (vedi la *Relazione Annuale*, 2009) erano state svolte 10 verifiche ispettive nei confron-

ti di operatori che non avevano trasmesso la documentazione richiesta con la delibera ARG/com 91/08; le ispezioni hanno interessato 3 imprese del settore energia elettrica e gas e 7 imprese del settore dei prodotti petroliferi. Il risultato delle verifiche ispettive è stato che in 6 casi si è ottenuta la regolarizzazione della posizione delle imprese, in 2 la conferma da parte degli operatori della loro non assoggettabilità all'addizionale Ires e negli ultimi 2 la dichiarazione di cessazione dell'attività all'inizio del 2008;

- nel luglio 2009, a seguito delle risultanze della prima fase della procedura di validazione dati, attuata in relazione al disposto della delibera VIS 109/08, è emerso che altri 33 operatori non hanno trasmesso i dati richiesti e/o hanno dichiarato di non ritenersi soggetti alla vigilanza dell'Autorità; nei confronti di questi operatori l'Autorità, con delibera 13 luglio 2009, VIS 68/09, ha trasmesso i relativi nominativi alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

Per ulteriori informazioni sulle attività di verifica di primo e secondo livello condotte nell'ultimo anno si rinvia all'apposito paragrafo nel presente Capitolo.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

La tendenza, registrata a partire dall'anno 2006, di progressivo incremento del numero dei procedimenti sanzionatori si consolida ulteriormente nel corso del 2009, al punto che l'attività sanzionatoria assume un rilievo sempre più centrale in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati. La maturità della regolazione nel settore energetico giustifica infatti interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori a essa soggetti.

Il carico dei procedimenti sanzionatori gestiti nel 2009 conferma infatti la tendenza incrementale registrata negli ultimi anni: essa si attesta a 151 contro i 113 procedimenti del 2008¹. L'aumento si riscontra indubbiamente nel numero dei procedimenti conclusi (80, contro i 56 del 2008), ma anche in quello dei procedimenti avviati (71, contro i 57 del 2008).

Fra i procedimenti conclusi, 43 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità contestate, mentre per gli altri 37 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni. Malgrado la preferenza accordata al miglioramento delle condizioni dei mercati rispet-

to a un approccio puramente repressivo, facilitata dalle *Linee guida* sui criteri di quantificazione delle sanzioni di cui alla delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a circa 9.601.408 €, a fronte di 6.654.993 € dell'anno precedente.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di evidenziare due tendenze di fondo: la prevalenza del numero dei procedimenti in materia di mercati e di servizi di rete, da un lato, e di tutela commerciale dei clienti finali, dall'altro.

Se la seconda tendenza riflette l'affinamento dell'attività repressiva nel segmento di tutela del consumatore, secondo una tendenza coerente con la completa liberalizzazione dei mercati dal lato della domanda, la prima tendenza riflette l'approccio squisitamente pro-concorrenziale ormai presente anche nell'attività di *enforcement* del regolatore.

In ragione degli interessi tutelati, la gestione dei procedimenti avviati o conclusi nel corso dell'anno consente di ricondurre le violazioni contestate e le condotte devianti ai macroprofili di seguito analizzati.

SOCIETÀ SANZIONATA	IMPORTO SANZIONE (€)	DELIBERA SANZIONATORIA
Sidigas	529.800,00	VIS 05/09
Comune di Francavilla Sicilia	103.291,36	VIS 10/09
Comune di Castiglione Sicilia	51.645,68	VIS 11/09
E.On Energy Trading (ex Dalmine)	73.300,00	VIS 18/09
Metamer	25.822,84	VIS 19/09
Sime	25.822,84	VIS 20/09
Enel Distribuzione	2.053.000,00	VIS 22/09
Arcalgas Energie	25.822,84	VIS 38/09
Bluenergy Group	25.822,84	VIS 39/09
Libera Energia	25.822,84	VIS 40/09
Trentino Energia	25.822,84	VIS 41/09
Undis	25.822,84	VIS 42/09

TAV. 6.19

Sanzioni irrogate
dall'Autorità
nell'anno 2009

¹ Il dato 2007, 167 procedimenti, era enfatizzato dai procedimenti relativi al settore della misura del gas, ove l'Autorità aveva intrapreso una massiccia azione di verifica puntuale delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva avviata nell'estate di 3 anni fa.

TAV. 6.19 SEGUE

Sanzioni irrogate
dall'Autorità
nell'anno 2009

SOCIETÀ SANZIONATA	IMPORTO SANZIONE (€)	DELIBERA SANZIONATORIA
Sac Petroli di Perotto Marco & C.	25.822,84	VIS 46/09
Colsam	30.000,00	VIS 47/09
Ottana Energia	2.984.103,00	VIS 48/09
Edison	659.000,00	VIS 49/09
Soresina Reti Impianti	30.933,00	VIS 52/09
AGSM Verona	112.411,36	VIS 53/09
Astea Spa	56.553,00	VIS 54/09
Evolve	25.822,84	VIS 63/09
Voghera Energia Vendita	32.000,00	VIS 86/09
Azienda Sondriese Multiservizi	25.822,84	VIS 87/09
Eni	1.023.000,00	VIS 94/09
Toscana Energia Clienti	95.000,00	VIS 95/09
Plurienergia	25.822,84	VIS 102/09
Serenissima Energia	25.822,84	VIS 103/09
Sogas Service	25.822,84	VIS 104/09
Unicoge	25.822,84	VIS 105/09
Begas Energy International	25.822,84	VIS 107/09
Con Energia	25.822,84	VIS 108/09
Eneide	25.822,84	VIS 109/09
Gea Commerciale	25.822,84	VIS 100/09
Geo	25.822,84	VIS 111/09
Colsam Gas	25.822,84	VIS 113/09
Colsam Gas	25.822,84	VIS 114/09
Fucino Gas	42.000,00	VIS 120/09
Attiva	25.822,84	VIS 127/09
M.P. Mondino	25.822,84	VIS 128/09
Pomilia Energia	25.822,84	VIS 129/09
Verduci Energia	25.822,84	VIS 130/09
Metanalpi Valsusa	30.000,00	VIS 131/09
Metanalpi Valchisone	30.000,00	VIS 132/09
Enel Distribuzione	1.020.000,00	VIS 140/09
Totale sanzioni irrogate	9.601.408,40	

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Si sono conclusi 2 procedimenti avviati nel 2008 nei confronti di altrettanti esercenti per violazione della disciplina in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. Le istruttorie hanno accertato la responsabilità degli esercenti per la violazione degli obblighi sia di corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica, sia di conservazione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni. Nel quantificare le sanzioni (pari a 30.933 € e a 56.553 €) si è tenuto conto della circostanza che i due esercenti non sono ancora soggetti alla regolazione incentivante delle interruzioni del servizio, ragion per cui è stato pregiudicato soltanto l'interesse verso una corretta e omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, in vista del loro ingresso nella anzidetta regolazione incentivante.

Per la stessa violazione si è anche avviato un nuovo procedimento nei confronti di un altro esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica.

Sono stati inoltre attivati 5 procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante società di distribuzione di gas per il mancato rispetto dell'obbligo di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2008, almeno il 30% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003. L'Autorità ha infine avviato procedimenti nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale per violazione delle disposizioni in materia di pronto intervento che impongono agli esercenti di dotarsi di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento. Gli avvii sono stati approvati sulla base di alcuni controlli e verifiche ispettive effettuati presso le società che evidenziavano anomalie nel servizio di pronto intervento.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

Al termine di una lunga e complessa istruttoria, avviata in seguito alle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione del servizio di connessione con le reti, condotta nel corso del 2007, l'Autorità ha irrogato nei confronti di una società distributrice di energia elettrica una sanzione di 1.020.000 € per ritardi nelle connessioni con la rete in bassa, media e alta tensione. Le disposizioni violate sono relative alle modalità e ai tempi di erogazione del servizio di connessione con le reti degli impianti di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e tutelano il diritto di chiunque ne faccia richiesta di essere connesso con le reti, in condizioni di trasparenza, economicità e non discriminazione. Oltre alla sanzione irrogata, il procedimento ha stimolato l'adozione, da parte dell'esercente, di una serie di iniziative per il miglioramento del servizio che l'Autorità ha considerato meritevoli di apprezzamento.

Inoltre, l'Autorità ha concluso un procedimento in merito a un rifiuto di accesso alla rete opposto nel 2004 da una società di distribuzione di gas naturale a un venditore. Il procedimento era stato avviato in seguito all'annullamento del provvedimento sanzionatorio già irrogato dall'Autorità per la medesima violazione, nella parte in cui non erano state prese in considerazione alcune circostanze attenuanti.

Si è infine concluso un procedimento, rinnovato nel 2008, avente a oggetto una controversia tra un'impresa distributrice di energia elettrica e un cliente finale, in materia di connessioni e oneri di vettoriamento. L'intervento dell'Autorità era diretto a verificare eventuali condotte lesive del distributore nei confronti del cliente finale, nell'ipotesi fossero emerse dai progressi rapporti contrattuali alla luce della sopravvenuta regolazione dell'Autorità. L'intervento dell'Autorità ha indotto le imprese ad addivenire a un accordo transattivo.

Sul fronte dei nuovi procedimenti in materia di accesso ai servizi di rete, 5 presentano tra loro notevoli affinità. Quattro riguardano rifiuti di accesso alla rete opposti da altrettante società di distribuzione del gas naturale a un venditore, nuovo entrante, nei rispettivi mercati locali. Il rifiuto è stato motivato con argomenti incompatibili con il quadro normativo o sulla base di circostanze di fatto, che si sono rivelate infondate in seguito a specifiche ispezioni. Oltre all'accertamento della vio-

lazione, 3 dei 4 procedimenti hanno anche la finalità di adottare provvedimenti inibitori degli illegittimi rifiuti. Il quinto procedimento riguarda, invece, la disciplina dell'accesso al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nel caso di *switching* (sostituzione di un utente a un altro nel medesimo punto di prelievo). La violazione sarebbe stata commessa da una società di vendita, utente del servizio, la quale avrebbe chiesto e ottenuto di subentrare presso punti di prelievo intestati a clienti finali con cui la società, in realtà, non avrebbe concluso alcun contratto di fornitura di energia elettrica, presupposto essenziale per l'accesso alla rete. Il procedimento, avviato in seguito a numerose segnalazioni di clienti finali, è altresì volto ad adottare misure che garantiscano la rettifica degli *switching*, nonché la restituzione di eventuali somme indebitamente pagate alla società dai predetti clienti.

I risultati dell'Indagine conoscitiva sulle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla Rete di trasmissione nazionale (RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, hanno consentito di avviare 10 procedimenti nei confronti del soggetto gestore della RTN e di 9 imprese distributrici di energia elettrica per violazioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica. In particolare, al primo sono state contestate anomalie nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica e nei processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento; alle imprese distributrici è stata contestata l'inosservanza delle disposizioni in materia di identificazione dei punti di interconnessione con la RTN e di gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo.

Sono stati inoltre avviati 5 procedimenti nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica per la mancata comunicazione a ciascun utente del trasporto (cioè ciascun venditore), nei tempi e con le modalità informatiche previste, di alcuni dati (riguardanti, per esempio, i consumi e le letture progressive dell'energia elettrica prelevata) che consentono al venditore la fatturazione e l'adempimento degli obblighi informativi verso i clienti finali. Nei confronti di uno dei distributori appena richiamati è stato altresì attivato un procedimento per contestare la mancata applicazione del trattamento su base oraria, ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, ai punti di prelievo in media tensione serviti nel mercato di salvaguardia e ai punti di prelievo

in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela.

Sono stati infine avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione elettrica per aver usato, per i punti di prelievo della propria rete di distribuzione, codici identificativi (c.d. "codici POD") non conformi a quanto previsto dalla regolazione di settore.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

In primo luogo, sono stati chiusi 2 procedimenti – nei confronti di un'impresa distributrice e di una società di vendita di gas – relativi al servizio di fornitura di ultima istanza, istituito allo scopo di garantire ai clienti finali, segnatamente quelli di minori dimensioni, la continuità della fornitura di gas qualora si trovino senza un fornitore per cause a loro non imputabili. Il procedimento nei confronti dell'impresa distributrice si è concluso con l'archiviazione, essendo stata accertata la legittima attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza (a seguito della risoluzione per morosità del contratto di vettoriaamento), mentre si è risolto con l'irrogazione di una sanzione di 42.000 € quello nei confronti della società di vendita, che aveva illegittimamente omesso di comunicare al distributore alcuni dati necessari per il subentro del fornitore di ultima istanza.

Si è concluso con una sanzione di 659.000 € il procedimento avviato nei confronti di una impresa di coltivazione del gas naturale, tenuta per legge a cedere nel mercato regolamentato del gas i quantitativi di gas dovuti allo Stato (c.d. *royalties*), per violazione della disciplina dell'Autorità sulle condizioni economiche delle offerte formulabili da parte dei soggetti interessati all'acquisto. La società aveva condizionato l'ammissione delle offerte di acquisto a un prezzo minimo, non previsto dalla predetta disciplina. Ai fini della quantificazione della sanzione è stata considerata meritevole di apprezzamento l'iniziativa della società di offrire, nell'ambito della cessione delle *royalties* svoltasi nel 2008, quantitativi di gas ulteriori a quelli dovuti aumentando così, per quell'anno, la liquidità del mercato.

Per quanto riguarda il mercato dei certificati verdi, l'Autorità ha disposto l'archiviazione nei confronti di 5 produttori di energia elettrica e un importatore per l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, dal momento che tali imprese hanno provveduto all'acquisto dei certificati verdi. Un'impresa produttrice di energia elettrica è stata sanzionata per un ammontare complessivo di 2.984.103 €, per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi agli anni di produzione di energia elettrica 2003, 2004 e 2005.

Per la stessa violazione l'Autorità ha inoltre avviato 2 procedimenti nei confronti di società che producono o importano energia elettrica.

Infine, sono stati attivati 4 procedimenti per violazioni commesse nelle attività funzionali alla gestione e all'erogazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica. Tre di tali procedimenti riguardano società che hanno transitoriamente svolto la funzione di esercente la salvaguardia sino al completamento delle procedure pubbliche per l'individuazione dei nuovi esercenti: a esse è contestato di aver violato alcune disposizioni previste dall'Autorità per garantire ai nuovi esercenti il corretto svolgimento del servizio. Il quarto procedimento è stato invece avviato nei confronti di un nuovo esercente il servizio di salvaguardia, che avrebbe violato la regolazione dell'Autorità sulle modalità di erogazione del servizio.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

È stato avviato un procedimento nei confronti di una impresa elettrica minore per l'omessa trasmissione di dati richiesti dall'Autorità, a seguito dell'istanza dell'esercente di modifica del meccanismo di adeguamento automatico del costo del combustibile.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Sono stati chiusi – con l'irrogazione di sanzioni ciascuna pari a 30.000 € – 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità, relative alla corretta definizione degli ambiti tariffari.

Sono state irrogate sanzioni per oltre 154.000 € nei confronti di 2 Comuni siciliani per violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, rispetto a contributi di allacciamento e diritti fissi, oltre che di perequazione dei costi.

Si sono conclusi 2 procedimenti avviati nel 2008 nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi da quello naturale (GPL) a mezzo di rete urbana, per violazione delle previsioni relative alle procedure di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi, funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità riguardo alle modalità di svolgimento del servizio. La ridotta estensione territoriale delle violazioni e il circoscritto numero di utenti coinvolti hanno indotto l'Autorità ad applicare in un caso una sanzione pari al minimo edittale e nell'altro pari a 30.000 €.

È stata accertata la responsabilità di un venditore di energia elettrica per aver praticato ai clienti finali opzioni tariffarie ulteriori in violazione della disciplina dell'Autorità e per aver indebitamente presunto un tacito consenso degli utenti all'applicazione delle condizioni economiche biorarie per il servizio di maggior tutela. Nel quantificare le sanzioni (pari a 43.000 € per ciascuna delle prime due infrazioni e a 25.822,84 € per la terza) si è tenuto conto del numero contenuto di clienti finali concretamente coinvolti.

Con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per oltre 1.217.000 €, e in un caso anche con l'ordine all'esercente di restituire ai clienti finali le somme da questi indebitamente versate, si sono conclusi i procedimenti avviati nei confronti di 4 imprese di vendita del gas naturale per applicazione di un valore del coefficiente di correzione dei volumi (c.d. "coefficiente K") maggiore rispetto a quello utilizzato dal distributore, nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali. Inoltre, si sono conclusi 14 procedimenti (avviati nel 2008) per la possibile violazione della disciplina sul coefficiente di correzione dei volumi K, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione che, in luogo di questo coefficiente, avevano dichiarato di aver applicato ai clienti finali il diverso coefficiente di adeguamento tariffario M. In realtà l'attività istruttoria ha consentito di accertare, in tutti i casi, l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione di sanzioni.

Oltre a ciò, sono stati avviati 8 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione e fornitura di gas diversi da quello naturale (GPL) a mezzo di rete urbana, per violazione delle previsioni relative alle procedure di approvazione delle proposte tariffarie e agli obblighi informativi funzionali al monitoraggio, da parte dell'Autorità, delle modalità di svolgimento del servizio.

Infine, a seguito della documentazione acquisita attraverso

ulteriori verifiche ispettive e richieste di chiarimenti da parte degli Uffici dell'Autorità, sono stati avviati 3 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione del gas per contestare l'applicazione – per un punto di riconsegna – di un coefficiente di correzione dei volumi K superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione della metodologia prevista dalla relazione tecnica della delibera n. 237/00.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia

È stata conclusa un'istruttoria nei confronti di un Comune per accertare, fra l'altro, la violazione delle disposizioni relative al servizio di misura di energia elettrica. Nel caso di specie l'esercente non ha adempiuto all'installazione dei misuratori, cagionando un danno ai clienti finali costretti a provvedervi, né ha previsto particolari procedure per la scelta dei misuratori da installare e degli standard di qualità che i misuratori devono rispettare, con conseguente danno alla qualità del servizio svolto e potenziale danno all'efficienza del sistema elettrico.

Si è inoltre attivata un'istruttoria nei confronti di un'impresa di trasporto di gas naturale volta ad accertare la violazione delle norme dell'Autorità in materia di misura del potere calorifico superiore effettivo del gas, nelle aree di prelievo della rete di trasporto.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

Sono stati conclusi 2 procedimenti congiuntamente avviati nei confronti di un distributore e di un venditore di gas naturale appartenenti al medesimo gruppo societario che, in violazione delle norme sulla separazione societaria, avevano il primo abusivamente esercito l'attività di vendita e il secondo non svolto affatto questa stessa attività. L'Autorità ha proposto al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione di decadenza della società dall'autorizzazione alla vendita, mentre la società di distribuzione è stata sanzionata per 529.600 € per violazione di una pluralità di norme in materia di qualità commerciale nell'esercizio abusivo dell'attività di vendita.

Si è concluso il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un'impresa di distribuzione di energia elettrica che, negli anni dal 2003 al 2005, non aveva effettuato il prescritto tentativo di lettura annuale presso alcuni clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a

30 kW. In considerazione delle iniziative a favore degli utenti, assunte dall'esercente nel corso del procedimento e consistenti, tra l'altro, nella restituzione degli interessi dilatori applicati alle rateizzazioni delle bollette di conguaglio degli anni 2004-2007 e nella rateizzazione gratuita delle bollette di conguaglio 2008, l'Autorità ha applicato una sanzione pari a 2.053.000 €. Sono state irrogate due sanzioni pari al minimo edittale e a 30.000 € ad altrettante società di vendita di energia elettrica per violazione di obblighi di trasparenza connessi con il servizio telefonico commerciale. In particolare, i servizi telefonici delle società non prevedevano un messaggio iniziale che chiarisse l'inerenza delle informazioni fornite al mercato libero dell'energia elettrica, anziché al servizio di maggior tutela.

Si sono conclusi alcuni dei procedimenti avviati fra il 2007 e il 2008 in esito all'istruttoria conoscitiva sull'applicazione del coefficiente di adeguamento delle tariffe di distribuzione e fornitura del gas naturale alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. "coefficiente M").

In particolare, sono stati conclusi altri 17 dei 45 procedimenti sull'applicazione del coefficiente M per valori superiori rispetto a quelli definiti dall'Autorità. In 10 casi si è accertato che le imprese coinvolte, sebbene avessero dichiarato il contrario nell'indagine conoscitiva, in realtà avevano correttamente applicato i provvedimenti dell'Autorità. Nei restanti casi, invece, sono state irrogate sanzioni per complessivi 180.760 € a carico delle società che comunque hanno collaborato attivamente restituendo ai clienti finali (nella quasi totalità dei casi) le somme da questi indebitamente versate. In seguito all'acquisizione di nuovi elementi sono stati avviati altri 6 procedimenti per la medesima violazione.

Sul "secondo filone" dei procedimenti attivati al termine della citata istruttoria, aventi a oggetto la presunta violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente M applicato, sono stati chiusi 20 dei 67 procedimenti avviati (66 nel 2007 e 1 nel

2008): in 14 casi si è accertata la violazione contestata con irrogazione di sanzioni per complessivi 361.519 €, mentre in 6 casi le società coinvolte hanno dimostrato la propria estraneità ai fatti. Sempre in materia di coefficiente M è stato avviato un procedimento nei confronti di un'impresa distributrice del gas per omessa applicazione di tale coefficiente.

L'Autorità ha attivato procedimenti nei confronti di 3 società per tardiva corresponsione degli indennizzi automatici in materia di livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale.

Sono stati avviati procedimenti nei confronti di 5 società di vendita dell'energia elettrica, per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette) che risulterebbero non conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, e quindi non in grado di offrire agevolmente al cliente finale le informazioni essenziali per la verifica della correttezza dei corrispettivi applicati e per la valutazione della convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore, anche ai fini dell'eventuale cambio dello stesso.

L'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti di un venditore di energia elettrica per non aver garantito, ai clienti che si trovino nelle condizioni di ottenere la rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio), il diritto di essere informati proprio nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Sono stati inoltre avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di vendita di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative agli obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici.

Si è infine attivato un procedimento per la rideterminazione della sanzione inflitta a un'impresa di distribuzione del gas naturale, che aveva violato la disciplina regolatoria in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2009 e fino al 31 marzo 2010 conferma una tendenza favorevole degli esiti del contenzioso. Per i dati relativi al numero e agli esiti dei giudizi, sin dal 1997 si rinvia alle tavole 6.20 e 6.21, mentre per

il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa si rinvia alla tavola 6.22, dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sull'elevata "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

TAV. 6.20

Esito del contenzioso
dal 1997 al 2010

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
- su istanza di sospensiva	296	91	51
- di merito	558	191	190
Decisioni del Consiglio di Stato			
- su appelli dell'Autorità	142	107	31
- su appelli della controparte	89	21	29

Su un totale di 3.931 delibere approvate dall'Autorità sin dal suo avvio (aprile 1997 – 31 marzo 2010), ne sono state impugnate 351, pari all'8,9% e ne sono state annullate, in tutto o in parte, 66, pari al 18,8% del totale delle delibere impugnate e all'1,7% di quelle adottate. In termini statistici, quindi, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi intorno al 98,3%.

Nell'anno 2009, si è registrato un decremento del contenzioso. I ricorsi sono stati 116 per una media di 3,2 ricorsi per delibera impugnata (pari a 36, di cui 26 adottate nel 2009 e 10 nel 2008). Il provvedimento contestato con il maggior numero di ricorsi è la delibera VIS 109/08, impugnata da 27 ricorrenti.

Nel primo trimestre del 2010 il numero dei ricorsi è rimasto pressoché invariato rispetto al primo trimestre del 2009: sono stati presentati 62 ricorsi, a fronte dei 59 dell'anno precedente. Di questi 62, 15 sono avverso la delibera VIS 133/09, 13 avverso la delibera 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09, e 12 avverso la delibera 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08. L'unico provvedimento finora impugnato dell'anno 2010 è la delibera 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10.

Dall'analisi delle pronunce depositate nel corso del 2009, si possono trarre utili indicazioni sull'ampiezza e i limiti dell'azione dell'Autorità, con riguardo alla regolazione sia delle infrastrutture sia pro-concorrenziale nei settori liberalizzati dell'energia elettrica e del gas.